



C.F. 97823650151

Via Arena 25, 20123 - Milano

Tel +39 329 731 8562

email: info@milanocheckpoint.it

sito: www.milanocheckpoint.it

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "MILANO CHECK POINT"

Art. 1

Denominazione – sede - durata

È costituita ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia un'associazione denominata "MILANO CHECK POINT ETS".

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede in Milano (MI), Via Arena 25.

La durata dell'associazione è illimitata.

La sede dell'associazione potrà essere mutata con deliberazione dell'assemblea dei soci e tale delibera non dovrà intendersi modifica del presente Statuto.

Art. 2

Oggetto sociale

L'Associazione non ha fini di lucro.

Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà e utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, con riferimento all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e precisamente quelle indicate ai punti:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'oggetto dell'attività dell'Associazione, in concreto, riguarda quindi:

attività di prevenzione in ambito HIV e IST (infezioni sessualmente trasmesse) in spazio extra-ospedaliero, attraverso la somministrazione di test rapidi e anonimi per HIV e altre IST, attività di counseling, assistenza medica e psicologica.

Implementazione dei servizi di prevenzioni e informazione a tutta la popolazione, con servizi mirati e percorsi agevolati per le key population: maschi che fanno sesso con maschi (MSM), giovani, donne, transgender, migranti e sex worker.

sportello PrEP: visite mediche specialistiche con screening e presa in carico per la prescrizione della profilassi pre-esposizione da HIV.

- sensibilizzazione e prescrizione di percorsi di vaccinazione per HAV, HBV, HPV, meningococco B, meningococco quadrivalente, in soggetti ad alto rischio infettivo.
- gestione di sportello informativo via mail e telefonico, su tutti i temi della salute sessuale.
- attività di ricerca di carattere scientifico-sociale sulle tematiche della salute sessuale, con partecipazione a studi clinici e trial.
- attività di advocacy e partecipazione a network di organizzazioni no profit italiane e internazionali, nell'ambito dell'HIV e delle IST.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.



Handwritten signature: N. C. M. M.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento della propria attività.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017

Art. 3

Soci

Possono essere soci esclusivamente enti del Terzo Settore già costituiti e senza finalità di lucro, quali associazioni, fondazioni, ecc., che già operano nel settore della prevenzione e dell'assistenza nell'ambito delle infezioni a trasmissione sessuale e dell'infezione da HIV in particolare, condividendo pertanto gli scopi dell'Associazione, e che abbiano già operato concretamente in questo settore acquisendo un'esperienza e una professionalità consolidate.

Art. 4

Assunzione della qualifica di socio

Per l'assunzione alla qualifica di Socio è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statuari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5

Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate.

Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'Assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Inoltre i soci possono esaminare i libri sociali e consultare i verbali direttamente o per tramite di professionisti, facendone richiesta scritta al Presidente, il quale dovrà rendere disponibile la documentazione richiesta entro

15 giorni dalla suddetta richiesta.

Tutti i soci sono tenuti:

- alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- al pagamento della quota annuale di adesione;
- alla condivisione delle spese, non diversamente coperte da contributi e/o altre entrate. In particolare, ogni ente socio partecipa in egual misura alle eventuali perdite dell'Associazione, indipendentemente dal numero dei propri iscritti.

Art. 6

Perdita della qualifica di socio

I soci possono essere espulsi dall'Associazione per grave e reiterato inadempimento agli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto tra cui in via esplicativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni o i conferimenti di cui ai precedenti articoli dello statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi sociali dell'Associazione.

Le espulsioni saranno decise dall'Assemblea a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.

I soci espulsi potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento dell'Assemblea, inviando apposito ricorso al Collegio dei Probiviri (ove costituito); il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale espulsione o radiazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno n. sei mesi prima.

Il socio che cessa di appartenere all'Associazione per recesso, o esclusione non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio della Associazione e sulle quote già pagate.

Art. 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo; (il Presidente; il Vice Presidente;)
- l'Organo di Controllo, ove nominato dall'assemblea o previsto per legge;
- il Collegio dei Probiviri, ove nominato.

Art. 8

Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Sono ammessi in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti a Libro Soci da almeno 3 mesi.

L'Assemblea è *ordinaria e straordinaria*.

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno quindici giorni di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

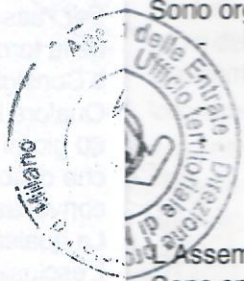
L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, l'Assemblea dovrà aver luogo entro n. trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea in sede ordinaria:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
- approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- provvede alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo secondo le modalità di cui al successivo



Handwritten signature or initials on the right margin.

articolo 9 e, ove costituiti, dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri;

- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera i provvedimenti di esclusione dei Soci;
- delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

L'Assemblea in sede straordinaria:

- delibera sulle modificazioni del presente statuto;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Le assemblee straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi numero di soci presenti e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno *tre quarti* degli associati.

L'Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal socio più anziano presente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario.

In Assemblea è ammessa delega.

Possono partecipare in Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono venire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a secondo di quello che decide il presidente dell'Assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell'articolo 1.

Le delibere prese dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

L'assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 9

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di cinque membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente. Ogni socio ha la facoltà di designare un candidato consigliere di suo gradimento; tra i soggetti designati dagli enti, l'Assemblea eleggerà i componenti del Consiglio Direttivo. A tal fine i Soci dovranno far pervenire al Consiglio Direttivo l'indicazione del soggetto scelto al più tardi in sede di assemblea convocata per la nomina. In caso contrario, tale facoltà si intende rinunciata.

I consiglieri eleggono fra loro il Presidente a rotazione tra i rappresentanti degli enti che fanno parte dell'Associazione, il Vice-Presidente ed il Segretario a maggioranza assoluta.

Per la prima volta i membri del Consiglio Direttivo sono eletti direttamente in sede di costituzione dell'Associazione dai soci promotori-fondatori.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, la nomina per la sostituzione degli stessi è demandata all'Assemblea.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, rendendo il conto della gestione all'Assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'Assemblea dei soci;
- curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
- conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno n. due Consiglieri. In quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni.

Il consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seno al consiglio non è ammessa delega.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del consiglio direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

Ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti.

Art. 10

Presidente dell'Associazione

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione (nonché Presidente dell'Assemblea ed del Consiglio direttivo).

Egli rappresenta l'Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

La carica di Presidente ha la durata di 3 anni ed è rinnovabile fino a due volte.

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

- curare l'attuazione delle deliberazioni Assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;

- curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Art. 11

Vice Presidente dell'Associazione

Il Vice Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese. Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Art. 12

Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, resta in carica due esercizi e può essere confermato; all'atto di nomina vengono stabilite la natura e la qualifica dell'incarico del Segretario.

Il Segretario, relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo definite e degli stanziamenti di bilancio approvati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Egli, in particolare:

provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente.

Art. 13

Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 14

Collegio dei probiviri

L'Assemblea dei soci potrà eleggere, se lo riterrà opportuno, un Collegio dei Probiviri composto da tre Membri, anche non soci.

I membri del collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Avverso il giudizio del collegio, sarà possibile ricorrere al giudice ordinario.



Handwritten signature

Handwritten signature

Art.15

Gratuità delle cariche

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo

Art. 16

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 17

Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 16;
- eventuali quote associative non espressamente destinate ad incremento del fondo patrimoniale di dotazione;
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Art. 18

Bilancio

L'esercizio dell'Associazione decorre dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Nei casi di cui all'articolo 13, Comma 2 del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017, il bilancio potrà essere redatto nella forma del Rendiconto per Cassa.

L'Associazione dovrà altresì approvare il Bilancio Sociale, nei casi e nei modi previsti all'articolo 14 del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017.

Il bilancio consuntivo, il Bilancio Sociale, ove dovuto, ed il bilancio preventivo devono essere presentati in assemblea, rispettivamente entro il 30 aprile di ciascun anno e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art.19

Utili della gestione

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Art.20

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 8, per i seguenti motivi:

- conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ad altro Ente del Terzo Settore.

Art.21
Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

Milano, 03 maggio 2022

Il presidente
Massimo Giuseppe Luigi Cernuschi

M Cernuschi

Il segretario
Daniele Calzavara

D Calzavara

